

COMUNE DI NISCEMI

Deliberazione della Consulta del 24/10/2006
Commissione Toponomastica - Regolamentazione

Art. 1

La Commissione Comunale per la Toponomastica cittadina è composta con determinazione del Sindaco e ne fanno parte: il Sindaco o l'Assessore delegato che a presiede, l'Assessore ai Beni Culturali, il responsabile dell'Ufficio Anagrafe e Popolazione avente competenza in materia di statistica e censimenti con funzioni di segretario verbalizzante, cinque cittadini individuati dal medesimo Sindaco con suo provvedimento.

Art. 2

La predetta Commissione Comunale per la Toponomastica cittadina è chiamata ad esprimere il proprio parere:

- a) per la denominazione di nuove strade o piazze o altre aree di circolazione;
- b) in casi eccezionali, per la sostituzione dei toponimi già esistenti;
- c) per la denominazione delle scuole, in genere, e di qualsiasi istituzione dipendente dal Comune;
- d) per le erezioni di monumenti o per apposizione di lapidi od altri ricordi in luogo pubblico ed aperto al pubblico, ad eccezione delle Chiese e dei Cimiteri;
- e) per ogni richiesta o proposta di intitolazione;

che resta subordinato al parere vincolante del Segretario Generale della Società Siciliana di Storia patria nei casi disciplinati dalla Legge.

Non potrà comunque esprimere alcun parere se agli atti non sarà acquisita tutta la documentazione relativa al proponendo toponimo indipendentemente dal fatto che sia riferito a persone, a nomi mitologici, etc.

Art. 3

La stessa può effettuare studi e ricerche inerenti i toponimi esistenti e quelli proponendi per la migliore identificazione e qualificazione degli stessi e per la valorizzazione di particolari personalità della città.

Art. 4

Le convocazioni della Commissione avranno luogo con avviso scritto da recapitare almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi urgenti 24 ore prima;

l'adunanza è valida solo se sono presenti la metà dei componenti più uno. Le proposte della Commissione saranno valide quando hanno riportato il parere favorevole di metà più uno degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il parere del Presidente eletto dai componenti la commissione;

le proposte di cui al precedente punto e) saranno raccolte in appositi verbali, distinti per ogni singola riunione della Commissione, numerati e datati. Il Segretario dovrà curare la compilazione e la tenuta, fermo restando gli altri adempimenti di sua competenza. Nei predetti verbali dovrà risultare la presenza di tutti gli intervenuti e gli stessi saranno controfirmati dal Presidente e dal Segretario;

in caso di necessità il Presidente potrà sentire ed invitare altri funzionari del Comune senza però che questi abbiano diritto al voto;

gli adempimenti di carattere topografico ed ecografico scaturenti da provvedimenti conseguenziali alle riunioni della Commissione e tutti i provvedimenti adottati in materia di onomastica stradale e numerazione civica dovranno essere comunicati all'Anagrafe.

Art. 5

La predetta Commissione dovrà tener presente, tra l'altro, in quanto applicabili, le norme di cui:

- a) al r.d.l. 10/5/1923, n. 1158 riguardante il mantenimento di nomi delle vecchie strade o piazze comunali, convertito con Legge n. 473 del 17/4/1925;
- b) alla legge n. 1188 del 23/6/1927 riguardante la Toponomastica stradale ed i monumenti;
- c) alla circolare del 25/6/1947 del Ministero della Pubblica Istruzione, diretta ai Provveditori agli Studi avente per oggetto "Intitolazione delle Scuole Elementari";
- d) al n. 7 del capo 2° delle istruzioni per l'ordinamento ecografico allegato alla legge anagrafica del 24/12/1954, n. 1228, ed al Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. n. 136 del 31/1/1958, nonché la normativa vigente in materia di denominazioni di toponimi riferiti a persone decedute a seguito di delitti di mafia.

Art. 6

La partecipazione alla commissione è gratuita e non dà diritto a rimborsi di spese.